

Un'importante sentenza della Corte di giustizia torna a far discutere sulla problematica del valore doganale nei rapporti tra parti correlate. La pronuncia 20 dicembre 2017, causa C-529/16, afferma, infatti,

che gli accordi relativi al transfer pricing, anche se definitivamente raggiunti con l'Amministrazione fiscale, non hanno alcun rilievo ai fini della determinazione del valore, nei rapporti con la Dogana.

Nel caso esaminato, una società tedesca ha acquistato dalla controllante giapponese numerosi semilavorati utilizzati nel processo industriale. All'atto dell'importazione sono stati dichiarati i prezzi fatturati dalla casa madre. Tali prezzi corrispondevano ai valori praticati all'interno del gruppo, conformemente a un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, stipulato tra il gruppo e le autorità fiscali tedesche. Gli importi fatturati all'importatrice erano periodicamente verificati e, se del caso, corretti, al fine di garantire che i prezzi di vendita fossero conformi al criterio di piena concorrenza previsto dalle linee guida Ocse. Tali "aggiustamenti" periodici infragruppo assumevano rilievo, in aumento o in diminuzione, ai fini della fiscalità diretta.

Nel caso esaminato, dopo aver effettuato le importazioni, il margine operativo della società tedesca si collocava al di sotto della fascia obiettivo stabilita e, conseguentemente, la casa madre ha riconosciuto alla controllata tedesca un credito.

Alla luce dell'adeguamento dei prezzi di trasferimento operato dopo le importazioni, la società

ha chiesto un corrispondente rimborso dei dazi doganali versati, che la Dogana di Monaco ha respinto, con la motivazione secondo cui il metodo di calcolo del prezzo non sarebbe stato conforme all'art. 29 del codice doganale comunitario, in quanto concernente il valore di transazione di merci specifiche, non applicabile dunque a spedizioni miste. Sottoposta la questione, dal giudice tedesco, alla Corte di giustizia, quest'ultima ha espresso un principio di diritto molto importante. In particolare, è stato affermato che "gli articoli da 28 a 31 del codice doganale devono essere interpretati nel senso che non consentono di prendere in considerazione, come valore in dogana, un valore di transazione concordato costituito, in parte, da un importo inizialmente fatturato e dichiarato e, in parte, da un adeguamento correttivo operato dopo la fine del periodo di fatturazione, senza che sia possibile sapere se, al termine del periodo di fatturazione, tale adeguamento sarà operato al rialzo o al ribasso".

La sentenza contiene affermazioni che meritano riflessione, anche per i potenziali effetti su altre transazioni tra parti correlate.

In primo luogo, la pronuncia restringe il campo di applicazione della richiesta di rimborso dei maggiori dazi alle ipotesi di difetti di qualità, danneggiamenti nel

trasporto o vizi dei prodotti importati. Una soluzione analoga è stata adottata dalla Corte di Cassazione con la sentenza 27 marzo 2013, n. 7716, la quale aveva escluso l'istituto della revisione dell'accertamento su istanza di parte, nei casi di rettifiche del prezzo dichiarato all'importazione, dovute a scelte volontarie dell'interessato (c.d. transfer pricing adjustment). In particolare, la Corte di Cassazione, ha affermato che "sono sicuramente al di fuori dell'ambito applicativo della norma in questione [art. 78 CDC] quegli elementi successivi che consistono, non nel rilievo di errori dell'interessato rappresentati da una svista o da un'omissione involontaria, bensì da scelte volontarie poste in essere dal medesimo, successivamente alla dichiarazione di importazione (C. Giust. CE, n. 468/05, cit., C. Giust. CE, 5.10.06, C-100/05)".

In altri termini, anche secondo la Corte di giustizia, la procedura di rimborso dei dazi in eccesso, versati al momento dell'importazione, sarebbe ammessa soltanto in presenza di errori od omissioni, involontariamente commessi allo sdoganamento. Ciò comporta l'importante conseguenza di non lasciare spazio a domande di rimborso per tutti quei casi in cui, successivamente all'importazione, l'accordo tra fornitore e acquirente determini un adeguamento in

Transfer pricing irrilevanti gli accordi

La Corte di giustizia afferma che gli accordi relativi al transfer pricing sono irrilevanti nella determinazione del valore nei rapporti con la Dogana.

diminuzione del prezzo dichiarato.

Se questo aspetto, in linea generale, è piuttosto noto e condiviso, nella prassi dei gruppi multinazionali è diffuso il convincimento per cui, raggiunto l'accordo sui prezzi di trasferimento con l'amministrazione fiscale locale, questo servirebbe "da ombrello" anche per la fiscalità doganale.

La sentenza in commento smentisce tale diffusa opinione, imponendo una maggiore attenzione a questo profilo.

In Italia, com'è noto, a seguito dell'adozione della circolare 21 aprile 2017, n. 5/D, tale problematica può essere preventivamente risolta, avviando la procedura di rulling doganale. Alla luce della pronuncia della Corte di giustizia, questa procedura risulta imprescindibile, per far valere eventuali

diminuzioni del prezzo, conseguenti ad aggiustamenti successivi alle importazioni.

Una seconda riflessione in merito alla sentenza in commento riguarda il tema delle rettifiche operabili d'ufficio. La Corte di giustizia, infatti, afferma che "il codice doganale, da un lato, non impone alcun obbligo alle imprese importatrici di sollecitare adeguamenti del valore di transazione, laddove quest'ultimo sia corretto ex post al rialzo e, dall'altro, non contiene alcuna disposizione che consenta all'autorità doganale di tutelarsi dal rischio che le citate imprese richiedano unicamente adeguamenti al ribasso".

Il ragionamento espresso dalla sentenza è chiaro nell'affermare che, in caso di aggiustamenti in aumento del valore doganale,

questi non dovrebbero legittimare la Dogana a una rettifica di valore. Questo profilo è di grande novità, posto che finora le autorità doganali hanno sempre operato con rettifiche in aumento.

Un ulteriore aspetto meritevole di attenzione riguarda la normativa applicabile al caso esaminato dal giudice europeo. Quest'ultimo, infatti, ha dato applicazione al previgente codice doganale comunitario, mentre il nuovo codice, all'art. 173, par. 3, CDU, a differenza del precedente art. 78 CDC, non limita più la revisione su istanza di parte alla presenza di errori od omissioni, consentendo di attivare la procedura di revisione, ove sia necessario far coincidere la procedura doganale con la situazione reale.

Sara Armella



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CENTRI DI ASSISTENZA DOGANALE ASSOCAD

**NON HAI ANCORA PENSATO DI
ESERCITARE LA PROFESSIONE DEL DOGANALISTA SOTTO FORMA D'IMPRESA
CON UN CENTRO DI ASSISTENZA DOGANALE SRL (C.A.D.) ?**

COMPITI OPERATIVI ATTRIBUITI AI CAD DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

1. Sono abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.
2. Sono abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti Locali, per effetto di norme nazionali o comunitarie, possono affidare ai privati.
3. Sono abilitati a svolgere attività quali enti per le ispezioni della Comunità Europea Reg. CEE 3284/1994.
4. Sono muniti dall'Amministrazione Finanziaria dello speciale timbro conforme all'allegato 62 del DAC (Reg. 2454/93), da utilizzare per la certificazione dei documenti emessi.
5. Possono ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto.
6. Possono operare negli spazi doganali.
7. Possono operare anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti per conto dei quali di volta in volta essi operano e presso i quali le merci si trovano giacenti.
8. Sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali.
9. Possono asseverare i dati acquisiti ed elaborati nell'esercizio degli incarichi loro conferiti dagli operatori.
10. Sono ammessi alle procedure semplificate di cui all'art. 76 del Codice Doganale Comunitario.

**INFORMATI..... TELEFONACI!!!!!!
CAD L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN CHIAVE MODERNA**

Sede: 41012 CARPI - via dei Trasporti, 2/A - Tel. 059 657 001 - Fax 059 657 044 - Email: info@assocad.it